

Prefazione

Il diritto e le scienze forensi di nuova frontiera

Il giudice Gennaro Francione ed il dott. Eugenio D'Orio propongono con il loro pregevole lavoro un diritto e scienze forensi di nuova frontiera.

Il loro elaborato è tutto teso ad esaminare l'uso corretto della prova scientifica e la sua valenza di prova forte nell'attuale processo penale.

In particolare si soffermano sul **DNA** che, di fronte a casi complessi ed a processi seguiti dall'opinione pubblica e proposti di continuo dai talk show, ha implementato una pericolosa deriva mediatica sull'argomento, che inquadra il **DNA** come la “regina delle prove”.

Gli autori, sono studiosi e ricercatori di ogni documentazione possibile che dia garanzie oggettive dell'avvenuto rispetto di rigorose procedure nella formazione della c.d. “prova forte”.

Francione, in virtù dei propri ideali di giustizia e delle proprie conoscenze specifiche di diritto e scienze forensi, ha realizzato la Teoria Della Criminologia Dinamica.

Nello specifico, la Teoria della Criminologia Dinamica fa un'opportuna distinzione tra **DNA in senso “statico”**, per tale intendendosi il semplice ritrovamento su un determinato reperto o luogo di materiale biologico di un soggetto (la cui identità sarà poi individuabile grazie all'esame genetico) e **DNA in senso “dinamico”**.

Per DNA in senso dinamico, si deve intendere non soltanto la valutazione del dato **genetico statico**, ma si devono aggiungere a questo dato i fattori modali (il rilascio della traccia biologica e quando è avvenuto il rilascio), ad esso connessi.

Si tratta di un tema delicatissimo perché il **DNA**, una volta introdotto nel contesto investigativo-forense, ha portato alla risoluzione di tanti casi giudiziari che prima non erano risolvibili ed è, quindi, diventato la prova “forte”, ma per essere tale dovrà rispondere ai quesiti “**CHI, QUANDO e COME**” perché solo così consente di riprodurre con esattezza lo svolgimento del fatto delittuoso.

È di rilevante importanza, ai fini della pesatura della prova scientifica forte del **DNA**, porsi le seguenti domande:

“In che modo quel materiale biologico fu depositato; dove è stato reperito? E quando avvenne ciò?

Si possono escludere contaminazioni? E in caso di sicura esclusione, che senso ha quel materiale in rapporto ad esempio alla dinamica omicidiaria?

Il maneggio dei reperti e le fasi delle analisi sono oggettivamente garantite?”.

Va sottolineato che non esiste nell'attuale processo penale la figura dell'avvocato di ufficio di garanzia nelle fasi di sopralluogo.

Va, inoltre, sottolineato che non esiste neanche il consulente di ufficio di garanzia nelle fasi del sopralluogo e nelle fasi di analisi di laboratorio.

Tutto questo deve essere introdotto con urgenza se si vogliono evitare errori giudiziari nel condannare oppure assolvere una persona, in quanto in ambedue i casi si possono commettere “errori giudiziari”.

Del resto non si può relegare questo aspetto alla fiducia esclusiva nelle forze di Polizia, ma occorre – proprio nell'interesse delle stesse forze di Polizia – che si garantisca il cittadino con la presenza dell'avvocato di ufficio e del consulente di ufficio pro-noto o pro-ignoto nel sopralluogo e nelle analisi di laboratorio in assolvimento di tutte le garanzie a futura memoria.

Francione e D'Orio propongono di vestire la Prova Scientifica del **DNA** di queste garanzie connesse alla catena di custodia dei reperti, e le risposte alle domande CHI, COME e QUANDO.

Soltanto operando così si potrà definire il **DNA una prova forte**.

Si deve ricordare che neanche la confessione è una “prova regina” perché anche in presenza della confessione dell'indagato e/o dell'imputato si deve investigare per capire perché una persona confessa e, soltanto dopo rigorose indagini, si potrà ritenere la confessione una “prova forte”.

Gli autori si soffermano nel prosieguo del loro lavoro nella disamina di numerosi casi giudiziari attenzionati dai media nazionali ed internazionali mettendo in evidenza le criticità metodologiche che hanno lasciato molti dubbi sulle sentenze di condanna emesse anche in via definitiva dalla Cassazione.

È per questi motivi che si rende necessario la nuova regola delineata dalla criminologia dinamica

Francione poi evidenzia le peculiarità e criticità del processo indiziario che, proprio per l'assenza di prove forti come nel caso della prova scientifica, non garantirebbe dal non incorrere nell'errore giudiziario.

Per di più, alla criticità del processo indiziario, si aggiunge il principio del libero convincimento del giudice che soffre delle possibili letture congetturali degli indizi che possono condurre ad una sentenza di condanna e/o ad una sentenza di assoluzione.

D'Orio si sofferma molto nella disamina degli aspetti tecnici della biologia molecolare e, quindi, in assonanza con Francione, mette in evidenza l'esigenza assoluta di garanzie nella fase del sopralluogo, nella fase del repertamento e nella fase delle analisi di laboratorio.

Egli mette in evidenza l'esigenza delle garanzie connesse alla catena di custodia dei reperti ed agli aspetti afferenti la criminologia dinamica in precedenza illustrata.

Se tutto questo fosse anche *de iure condendo* diritto e scienze di nuova frontiera, è bene che ciascuno di noi addetti ai lavori e i cittadini tutti riflettano che l'errore giudiziario è lo spettro del pianeta giustizia. Ne deriva che sono, quindi, indispensabili ogni sorta di garanzie ed il rispetto di qualunque regola che possa fotografare la catena di custodia, fornendo al giudice la prova documentale ex art. 234 c.p.p. di ogni anello della catena, in quanto basta che vi sia l'interruzione di un solo anello per invalidare la prova scientifica.

Non vi è dubbio che soltanto una prova forte potrà condurre all'accertamento dei fatti e, quindi, della verità.

Il sogno di ogni cittadino, ma anche di ogni addetto ai lavori, è quello di affermazione dello stato di diritto e della legalità che consentirà al Giudice di emettere una sentenza giusta, sia di condanna che di assoluzione, lontano dall'errore giudiziario nel nome del popolo italiano.

Eraldo Stefani

Premessa

La criminologia dinamica. Breve cronistoria dei pionieri

Il giudice Francione e il dott. D'Orio iniziarono, nel 2016, un'ampia attività di dibattito, confronto ed esame dell'uso della prova scientifica.

Sintetizzando i propri ideali e le proprie conoscenze specifiche, hanno realizzato la Teoria della Criminologia Dinamica, atta appunto a correttamente inquadrare e definire l'uso che può esser fatto della prova del DNA in contesto processuale penale.

Tale teoria si rende necessaria affinché la valutazione del dato scientifico del DNA rientri nei corretti standard e canoni sia della comunità scientifica che delle aule di giustizia.

Grazie a processi eclatanti, essendosi sviluppata una pericolosa deriva mediatica sull'argomento, che inquadra il DNA come la "regina delle prove", la teoria della Criminologia Dinamica mira innanzitutto a definire, in modo astratto ma concreto, quali sono le reali caratteristiche peculiari dell'applicazione del DNA in contesto forense e, al contempo, anche a definire i limiti intrinseci che questa prova ha. Il DNA è un mezzo identificativo potentissimo, certamente ben spendibile processualmente, ma ha in sé un grave ed incolmabile limite nell'impossibilità della datazione del rilascio. Stessa impossibilità valutativa sussiste anche per la modalità del rilascio della traccia genetica.

Ciò considerato, la Teoria della Criminologia Dinamica specifica che, per aversi prova "regina" scientifica, questa dovrà offrire ai giudicanti informazioni certe e confutabili di tre tipologie:

- sulla identificazione;
- sulla modalità del rilascio;
- sulla tempistica del rilascio.

Modalità e tempistica del rilascio delle tracce genetiche, infatti, non possono essere valutate dai giudicanti "per deduzione". Ciò di fatto è sia anti-scientifico, sia potenzialmente pericolosissimo in termini di potenziali ipervalutazioni colpose del significato forense offerto dalla prova scientifica del DNA. Di fatto ciò potrebbe porsi alla base di numerosi errori giudiziari.

La Teoria della Criminologia Dinamica mira a prevenire qualsivoglia abuso valutativo forense sulle risultanze del DNA in contesto probatorio e mira anche ad offrire canoni astratti di cui i giudici potranno servirsi per valutare e per formare il proprio convincimento sulla materia trattata, in modo tale che non si incorra in qualsivoglia iper o ipo valutazione del significato forense dei dati scientifici.

Tale Teoria è stata consacrata a livello internazionale a mezzo della presentazione al Congresso HIDS di Vienna nel Maggio del 2017.

Gli autori della teoria, Francione e D'Orio, oltre a presentare la teoria personalmente in diversi congressi internazionali di scienze forensi, sono stati molto attivi nel territorio italiano. Dal 2016 ad oggi sono stati relatori ad oltre 10 convegni sul territorio nazionale (da Napoli, a Roma, a Milano), hanno presentato tale argomento in congressi accreditati dai locali Consigli forensi, con intervento spesso anche di istituzioni, hanno presentato tali teorie in dibattiti nelle stesse sedi dei Tribunali ed, infine, anche in sede universitaria (Università di Napoli "Federico II" ed Università di Milano "UNISED").

Qui la lista dei congressi aventi ad oggetto la valutazione forense della prova del DNA e la presentazione della Criminologia Dinamica:

- Convegno "La prova scientifica e il suo corretto uso processuale", Napoli, aprile 2016;
- Convegno "La prova scientifica e I nuovi orizzonti della biologia forense nelle investigazioni giudiziarie", Milano, settembre 2017;
- Convegno "Il caso Bossetti", Verona, novembre 2017;
- Congresso "Processo per prove scientifiche e per indizi: due modelli a confronto", Tribunale Penale di Torre Annunziata, maggio 2018;
- Congresso Internazionale HIDS "Seeking Answer and solving crime", Roma, maggio 2018;
- Congresso Internazionale "Forensic Science", Roma, giugno 2018;

- Lezione Universitaria all'Università di Napoli "Federico II" - Corso di perfezionamento in genetica forense, ottobre 2018;
- Intervento di D'Orio in data 20/11/2018 alla Saxion University (Netherlands) per relazionare sulle nuove tecnologie di indagini legate al DNA e per valorizzare la bontà applicativa della Criminologia Dinamica.